



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 31 agosto 2021 n.13

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 29, comma 7, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 come modificato dal comma 1 lettera b) dell'articolo 15 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n. 91;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 23 agosto 2021;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

GARANZIE FINANZIARIE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento definisce le modalità di prestazione, l'entità e i parametri per la determinazione degli importi delle garanzie finanziarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione di Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dall'articolo 29, comma 7, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44, come sostituito dall'articolo 15 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano in riferimento agli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti gestiti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi - AASS e dall'Azienda Autonoma di Stato di Produzione - AASLP.

Art. 2 *(Contenuto della garanzia)*

1. Il titolare o il legale rappresentante della società che richiede l'autorizzazione per la gestione di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, deve garantire all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, le somme che l'Impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge, siano tenuti a corrispondere all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per la copertura delle spese inerenti o connesse all'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti.
2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata a copertura:
 - a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
 - b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 184 del Decreto Delegato n. 44/2012 e successive modifiche;

- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette;
- d) dei costi sostenuti dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni e/o ad altri obblighi di corretta gestione e che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, compresi i casi di liquidazione volontaria;
- e) i costi per il ripristino del sito contenuti nel Piano di Ripristino di cui all'articolo 29, comma 6, lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, come modificato dall'articolo 15 del Decreto Delegato n. 91/2021.

Art. 3

(Tipologia, durata e svincolo della garanzia)

1. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 1 può essere bancaria o assicurativa ed è prestata conformemente ai modelli di cui agli Allegati "A" e "B" al presente regolamento.
2. La garanzia di cui al superiore comma è rilasciata da società autorizzate all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A), B), G) e H) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, regolarmente iscritte nell'apposito Registro dei soggetti autorizzati da Banca Centrale.
3. La garanzia è prestata per un periodo pari alla durata del provvedimento di autorizzazione, maggiorato di un ulteriore periodo di 2 (due) anni.
4. In caso di cessazione dell'attività, la garanzia finanziaria rimane valida e può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine previsto al comma 3, solo a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione e verifica, con esito positivo, da parte dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio - UPAV, dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti dal sito, nonché della messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni. Prima dello svincolo l'esito della verifica e la documentazione sono trasmesse alla CTA per la presa d'atto.

Art. 4

(Calcolo dell'importo della garanzia finanziaria)

1. L'importo della garanzia finanziaria è determinato dall'RTGR sulla base dei parametri indicati nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell'Allegato "C", tenuto conto della capacità di stoccaggio massima giornaliera e/o della capacità di trattamento annuo stabiliti nell'autorizzazione.
2. Ai rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero di cui dell'Allegato "D" si applica la tariffa agevolata di cui all'Allegato "C".

Art. 5

(Polizza Responsabilità Civile Inquinamento)

1. Il richiedente, oltre a quanto previsto all'articolo 2 deve, altresì, stipulare una polizza Responsabilità Civile Inquinamento, a copertura dei costi per i danni involontariamente cagionati in conseguenza dell'inquinamento graduale e/o accidentale arrecato all'ambiente nell'esercizio della propria attività. La predetta polizza avrà i massimali indicati nella Tabella 1 dell'Allegato "E", stabiliti in relazione all'attività autorizzata. In caso impianti autorizzati a più di una attività (stoccaggio, recupero e smaltimento) si applica il massimale più alto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato "E", maggiorato del 50%.
2. Nella polizza dovranno essere considerate, al fine del calcolo del premio ed esplicitamente riportate, tutte le sedi operative della società.

3. Sono esentati dall'obbligo di stipula della polizza Responsabilità Civile Inquinamento di cui al superiore comma, gli impianti che gestiscono unicamente rifiuti inerti con i codici EER elencati nella Tabella 2 dell'Allegato "E".

Art. 6

(Presentazione ed accettazione delle garanzie finanziarie e della polizza assicurativa)

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui dall'articolo 29, comma 7, del Decreto Delegato n.44/2012, come sostituito dall'articolo 18 del Decreto Delegato n.16/2017 e la modifica dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, sono subordinate all'approvazione da parte del Collegio Tecnico dell'importo delle garanzie finanziarie calcolate ai sensi dell'articolo 4.
2. Il ritiro dell'autorizzazione, da parte del richiedente, è subordinato al deposito presso il UPAV della garanzia finanziaria di cui all'articolo 2 o, in caso di modifica dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, al deposito dell'eventuale adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate ai sensi dell'articolo 2. Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato alla formale accettazione della garanzia da parte dell'UPAV.
3. Il ritiro dell'autorizzazione è, altresì, subordinato al deposito, presso l'UPAV di copia conforme della polizza Responsabilità Civile Inquinamento di cui all'articolo 5. Se la polizza prevede un rinnovo, le copie delle quietanze del pagamento del premio che ne comprovino il rinnovo devono essere inviate all'UPAV.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, già autorizzati ad operare, devono adeguarsi a quanto previsto dal presente regolamento entro 90 giorni a far data da quella di pubblicazione dello stesso. In caso di mancato adeguamento è disposta la revoca dell'autorizzazione da parte del Collegio Tecnico che provvede a comunicarlo all'Ufficio Attività Economiche - UAE per le azioni di competenza.
2. L'UAE comunica entro 15 giorni all'UPAV le azioni intraprese.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Allegato A

FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI DALL'ART. 29, COMMA 7, DEL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N.44 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO DELEGATO 20 MAGGIO 2021 N.91

PREMESSO CHE:

a) il Collegio Tecnico, con delibera ndel ha autorizzato..... la ditta con sede legale in via e stabilimento o sede operativa in via all'esercizio dell'attività di

b) a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino derivanti dalle leggi, dal Regolamento 31 agosto 2021 n.13, dalla delibera di cui alla lettera a), da eventuali convenzioni e/o ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti o Organi e uffici pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di fideiussione bancaria dell'importo di Euro(.....);

c) la validità della fideiussione è riferita alla durata del provvedimento di autorizzazione per le attività inerenti allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e decade dopo 2 (due) anni dalla scadenza del provvedimenti di autorizzazione;

d) l'importo della garanzia deve essere escusso dall'amministrazione presso il fideiussore mediante la notifica dell'ordinanza dell'UPAV che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO:

1) il sottoscritto Istituto di credito, ammessa alla prestazione di fideiussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona dei suoi legali rappresentanti, Sig..... dichiara di costituirsi fideiussore, a favore l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, della ditta con sede legale in Via e stabilimento o sede operativa in via.....fino alla concorrenza della somma di euro (.....);

2) la garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata è tenuta a corrispondere all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti e in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione, determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui sopra, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo;

3) la durata della presente garanzia fideiussoria è fissata fino al, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi 2 (due) anni e cioè fino al

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti;

4) il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza dell'UPAV che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, senza beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

Allegato B

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI DALL'ART. 29, COMMA 7, DEL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N.44 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO DELEGATO 20 MAGGIO 2021 N.91

Premesso:

a) il Collegio Tecnico, con delibera ndel ha autorizzato..... la ditta con sede legale in via, e stabilimento/sede operativa in via, di seguito denominata contraente, all'esercizio dell'attività di

b) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, di seguito Ente garantito, derivanti dalle leggi, dal Regolamento 31 agosto 2021 n.13 dalla delibera di cui alla lettera a), da eventuali convenzioni e/o ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti o Organi e uffici pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa dell'importo di Euro(.....);

c) la validità della fideiussione è riferita alla durata del provvedimento di autorizzazione per le attività inerenti allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e decade dopo 2 (due) anni dalla scadenza del provvedimenti di autorizzazione;

d) l'importo della garanzia deve essere escusso dall'amministrazione presso il fideiussore mediante la notifica dell'ordinanza dell'UPAV che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO:

la Società domiciliata in (di seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in materia (Legge 17 novembre 2005 n.165) con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo di euro (.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La durata della presente polizza fideiussoria assicurativa è fissata fino al, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi 2 (due) anni e cioè fino al

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere all'Ente garantito a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'Ente garantito derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria fino al, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2 (due) anni e cioè fino al La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (**trimestrali**) (**quadrimestrali**) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo; oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza dell'UPAV che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 Rivalsa – Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 Liberazione della garanzia - deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'UPAV, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte Collegio Tecnico o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,

sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente garantito o nei rapporti fra la Società ed il contraente è il Tribunale della Repubblica di San Marino.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO C**Calcolo ammontare Garanzia Finanziaria****Tabella 1**

Parametri per il calcolo della garanzia finanziaria sulla base della capacità di stoccaggio massima giornaliera

	Tipologia rifiuti	Tipologia stoccaggio	Capacità stoccaggio Mg/giorno	Quota Euro/Mg/giorno	Totale euro
1	Pericolosi solidi	R13/D15		€ 750,00	
2	Non pericolosi solidi	R13/D15		€ 400,00	
3	Pericolosi liquidi	R13/D15		€ 750,00	
4	Non pericolosi liquidi	R13/D15		€ 400,00	
6	Pericolosi Infiammabili	R13/D15		€ 1000,00	
7	Rifiuti a Tariffa agevolata ¹	R13		€ 100,00	
Totale 1					

1 Vedi allegato D

Tabella 2**Parametri per il calcolo garanzia finanziaria sulla base della capacità di trattamento annuo**

	Tipologia rifiuti	Tipologia trattamento	Capacità trattamento Mg/anno	Quota Euro/Mg/anno	Totale euro
1	Pericolosi	Da D1 a D14		€ 70,00	
2	Non pericolosi	Da D1 a D14		€ 45,00	
3	Pericolosi	Da R1 a R12		€ 35,00	
4	Non pericolosi	Da R1 a R12		€ 20,00	
5	Rifiuti a Tariffa agevolata ²	Da R1 a R12		€ 10,00	
Totale 2					

Ammontare Totale (Totale 1 + Totale 2)	
--	--

2 Vedi allegato D

ALLEGATO D

Elenco rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero soggetti a tariffa agevolata

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 10 rifiuti metallici

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 07 metalli misti

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

I rifiuti sopra elencati sono codificati in base alla decisione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ALLEGATO E

Tabella 1

Massimali polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI):

- a) € 2.000.000,00 stoccaggio rifiuti - R13 e D15;
- b) € 3.000.000,00 recupero rifiuti – da R1 a R12;
- c) € 4.000.000,00 smaltimento rifiuti - da D1 a D14;

Tabella 2

Elenco rifiuti inerti e relativi codici EER (art 3, comma 2)

RIFIUTI INERTI

I Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [10.13.11] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.08.02] [17.01.07] [17.09.04] [20.03.01].

- **Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

- **Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

II Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [01.01.02] [02.07.99] [01.04.10] [02.07.01] [01.03.08] [01.04.08] [10.02.99].

- **Provenienza:** estrazione, lavorazione e taglio del calcare

- **Caratteristiche del rifiuto:** frammenti in varia pezzatura comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio

III Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: [02.01.99] [02.04.01]

- **Provenienza:** industria agroalimentare in genere, attività di scavo.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche

IV Tipologia: terre e rocce di scavo [17.05.04].

- **Provenienza:** attività di scavo.

- **Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE

I Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.02] [12.01.01] [10.02.10] [16.01.17] [15.01.04] [17.04.05] [19.01.18] [19.01.02] [20.01.40] [19.12.02] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [10.02.99] e [12.01.99].

- **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione di rifiuti; attività di demolizione.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso

II Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [11.05.99] [11.05.01] [15.01.04] [20.01.40] [19.12.03] [12.01.03] [12.01.04] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.06] [19.10.02] [17.04.07] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [10.08.99] [12.01.99]

- **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione di rifiuti; attività di demolizione

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso

RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

I Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [15.01.01] [15.01.05] [15.01.06] [20.01.01]

- **Provenienza:** attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

I Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [17.02.02] [20.01.02] [15.01.07] [19.12.05] [16.01.20] [10.11.12].

- **Provenienza:** raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del D.D. n. 44/2012 e s.m.i..

- **Caratteristiche del rifiuto:** vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi.

RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE

I Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.02] [12.01.01] [10.02.10] [16.01.17] [15.01.04] [17.04.05] [19.01.18] [19.01.02] [20.01.40] [19.12.02] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [10.02.99] e [12.01.99].

- **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.

RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO

I Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05] [15.01.03] [03.01.99] [17.02.01] [20.01.38] [19.12.07] [20.03.01].

- **Provenienza:** industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

- **Caratteristiche del rifiuto:** legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.

II Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05].

- **Provenienza:** industria della lavorazione del legno vergine.

- **Caratteristiche del rifiuto:** legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.